



Comunicazione UFRC 1/25

7 aprile 2025

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

A. Questioni relative all'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima

1 Situazione iniziale

La modifica del Codice delle obbligazioni svizzero (CO)¹ del 19 giugno 2020 e quella dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC)² sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023. L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) ha già preso posizione su questioni (interpretative) relative al nuovo diritto tramite le comunicazioni UFRC 3/2022, 1/2023, 2/2023, 3/2023 e 1/2024. Ulteriori questioni (interpretative) del nuovo diritto della società anonima sono state affrontate anche nelle pubblicazioni “*Rückblick auf die Praxis 2023 des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister*” apparsa su REPRAX 1/2/2024 e “*Rückblick auf die Praxis 2024 des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister*” pubblicata su REPRAX 1/2025. Di seguito vengono esaminate ulteriori questioni (interpretative) relative al nuovo diritto della società anonima o approfonditi argomenti già trattati.

2 Iscrizione simultanea dell'aumento del capitale ordinario e del margine di variazione del capitale

Come già indicato nella comunicazione UFRC 1/2023, l'importo aumentato o ridotto del capitale azionario può essere utilizzato come base per determinare il limite del margine di variazione del capitale, a condizione che l'aumento o la riduzione del capitale ordinario siano depositati per l'iscrizione nel registro di commercio contemporaneamente alla modifica dello statuto relativa al margine di variazione del capitale. Per quanto riguarda le condizioni generali, nella comunicazione 1/2023 è stato fatto riferimento al parere dell'UFRC del 2 luglio 2002 sull'ammontare massimo di un aumento del capitale autorizzato, pubblicato nella RERAX 2/2002, p. 49.

¹ RS 220.

² RS 221.411.

Questa regola, che a prima vista sembra chiara, ha tuttavia sollevato, nella pratica, ulteriori domande. Di seguito vengono distinte tre diverse situazioni.

2.1 Caso n. 1: L'aumento del capitale viene effettuato immediatamente dal consiglio d'amministrazione

Nel caso n. 1, l'assemblea generale delibera, nell'ambito di un primo punto all'ordine del giorno, un aumento ordinario del capitale, che viene immediatamente effettuato (dal consiglio d'amministrazione). In un punto successivo all'ordine del giorno, l'assemblea generale decide poi di introdurre un margine di variazione del capitale. Per garantire il corretto ordine temporale, l'assemblea generale viene sospesa tra il primo e il secondo punto all'ordine del giorno, consentendo così al consiglio d'amministrazione di adottare la decisione esecutiva. In alternativa, si possono tenere due assemblee generali separate, intervallate dalla decisione esecutiva del consiglio d'amministrazione. In entrambi i casi, coloro che sono diventati azionisti nell'ambito dell'aumento di capitale partecipano alla delibera sull'introduzione del margine di variazione del capitale. L'aumento ordinario del capitale e l'introduzione del margine di variazione del capitale vengono notificati e iscritti congiuntamente nel registro di commercio (entro 6 mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale).

Questa procedura non pone alcun problema e corrisponde a quella descritta nel parere dell'UFRC del 2 luglio 2002 (relativo all'aumento autorizzato del capitale). Per la determinazione del limite superiore e inferiore del margine di variazione del capitale, è già rilevante il nuovo capitale (risultante dall'aumento ordinario).

2.2 Caso n. 2: L'aumento del capitale viene effettuato dopo la deliberazione dell'AG sull'aumento del capitale ordinario e sul margine di variazione del capitale

Nel caso n. 2, l'assemblea generale delibera un aumento ordinario del capitale nell'ambito del primo punto all'ordine del giorno e, in punto successivo, l'introduzione di un margine di variazione del capitale (a condizione che l'aumento ordinario del capitale venga effettuato e iscritto simultaneamente nel registro di commercio). Successivamente, il consiglio d'amministrazione procede con l'aumento ordinario del capitale e sia quest'ultimo che l'introduzione del margine di variazione del capitale vengono notificati e iscritti congiuntamente nel registro di commercio (entro 6 mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale). Si è posta la questione se, anche in questa configurazione, sia possibile fare riferimento al nuovo capitale aumentato per determinare il limite superiore e inferiore del margine di variazione del capitale al momento della sua introduzione.

In questa situazione, al momento della deliberazione sul margine di variazione del capitale, l'aumento del capitale non è ancora stato effettuato. Ciononostante, la maggior parte degli uffici cantonali del registro di commercio consente che il limite superiore e inferiore del margine di variazione del capitale sia basato sul nuovo capitale (già aumentato). Questo approccio risulta convincente perché (1) la tempistica delle deliberazioni dell'assemblea generale è corretta (prima si delibera sull'aumento del capitale e poi sul margine di variazione del capitale); (2) sono ammesse deliberazioni assembleari condizionate (la deliberazione sul margine di variazione del capitale è soggetta alla condizione che l'aumento ordinario del capitale sia stato

effettuato e iscritto) e (3) in linea di principio, non vi è alcun rischio per gli interessi degli azionisti o dei creditori. Per motivi di trasparenza, gli eventuali nuovi azionisti che entrano nella società nell'ambito dell'aumento del capitale devono essere adeguatamente informati dell'introduzione del margine di variazione del capitale già deliberata. La soppressione d'ufficio del margine di variazione del capitale (art. 653v cpv. 1 CO), a seguito dell'aumento ordinario del capitale da parte del consiglio d'amministrazione, può essere esclusa. Infatti, l'art. 653v cpv. 1 CO si applica solo se *l'assemblea generale delibera l'aumento del capitale durante la durata di validità dell'autorizzazione*. Ciò non è affatto il caso in questa situazione, poiché l'assemblea generale ha deliberato l'aumento del capitale prima dell'introduzione del margine di variazione del capitale. Naturalmente, resta espressamente riservata un'eventuale interpretazione diversa da parte del tribunale.

2.3 Caso n. 3: L'aumento del capitale con un ammontare nominale massimo viene effettuato dopo la deliberazione dell'assemblea generale sul margine di variazione del capitale

Nel caso n. 3, la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l'assemblea generale delibera, in un primo punto all'ordine del giorno, un aumento ordinario del capitale con un *ammontare nominale massimo* e, in un punto successivo, l'introduzione di un margine di variazione del capitale (a condizione che l'aumento ordinario del capitale venga completato e iscritto simultaneamente nel registro di commercio). Successivamente, il consiglio d'amministrazione procede con l'aumento ordinario del capitale, che viene depositato e iscritto presso il registro di commercio insieme all'introduzione del margine di variazione del capitale (entro 6 mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale). In questa situazione, al momento della deliberazione dell'assemblea generale sull'introduzione del margine di variazione del capitale, l'ammontare del capitale risultante dall'aumento ordinario non è ancora noto. Si pone quindi la questione se il limite superiore e inferiore del margine di variazione del capitale possa (o addirittura debba) essere calcolato sulla base del capitale aumentato (pur essendo ancora sconosciuto) e come debba essere concretamente formulata l'autorizzazione, sia nell'atto pubblico della deliberazione dell'AG sia nello statuto.

Se il caso n. 2 è considerato ammissibile, lo stesso deve valere (alle condizioni indicate al punto 2.2) anche per il caso n. 3, poiché le due situazioni non differiscono né nella sequenza delle deliberazioni né nei poteri attribuiti al consiglio d'amministrazione. L'assemblea generale stabilisce esclusivamente l'ammontare nominale massimo dell'aumento di capitale, senza concedere al consiglio d'amministrazione alcun margine discrezionale aggiuntivo: l'importo definitivo del capitale risultante dall'aumento ordinario dipende esclusivamente dal numero di azioni sottoscritte. Dal punto di vista pratico, l'introduzione del margine di variazione del capitale (clausola di autorizzazione) deve basarsi su una "formula" (ad esempio "Capitale azionario dopo l'aumento ordinario del capitale più/meno il 20%" oppure "Capitale azionario dopo l'aumento ordinario del capitale più/meno un determinato numero di azioni") o esprimere la situazione in modo trasparente in altro modo. Dopo l'aumento ordinario del capitale, il consiglio d'amministrazione provvede ad adeguare lo statuto in relazione al capitale e può anche «rettificare» la clausola di autorizzazione, sostituendo, ad esempio, la "formula" con le cifre effettive. Le cifre utilizzate dal consiglio d'amministrazione derivano esclusivamente da un calcolo matematico basato sulla delibera dell'assemblea generale, senza lasciare alcun margine di-

screzionale al consiglio stesso. L'UFRC considera questa procedura ammissibile. Naturalmente, resta espressamente riservata un'eventuale interpretazione diversa da parte del tribunale.

3 Cancellazione d'ufficio del margine di variazione del capitale (art. 653v cpv. 1 CO)

3.1 Informazioni generali sulla cancellazione d'ufficio

Se, nel corso della durata dell'autorizzazione concessa al consiglio d'amministrazione in relazione al margine di variazione del capitale, l'assemblea generale delibera un aumento ordinario del capitale, una riduzione del capitale o un cambio di valuta, la deliberazione sul margine di variazione del capitale decade per ragioni di certezza giuridica (art. 653v cpv. 1 CO). Di conseguenza, il margine di variazione del capitale (clausola di autorizzazione) deve essere eliminata dallo statuto.

Resta naturalmente possibile che l'assemblea generale introduca immediatamente un nuovo margine di variazione del capitale (messaggio sulla revisione del diritto della società anonima, pag. 441). Per le modalità di introduzione di un nuovo margine di variazione del capitale, si può fare riferimento alle spiegazioni fornite al punto 2.

Al momento dell'iscrizione dell'aumento ordinario del capitale (o della riduzione del capitale o del cambio di valuta), l'ufficio del registro di commercio deve verificare se il margine di variazione del capitale sia stato eliminato dallo statuto o se l'assemblea generale abbia deliberato l'introduzione di un nuovo margine di variazione del capitale. In assenza sia della cancellazione del margine di variazione del capitale sia di una deliberazione dell'assemblea generale sull'adozione di un nuovo margine di variazione del capitale, l'ufficio del registro di commercio respingerà la notifica.

3.2 Adeguamento dello statuto in caso di cancellazione d'ufficio

La cancellazione della disposizione sul margine di variazione del capitale dagli statuti solleva alcune questioni interpretative. La legge non specifica né il momento esatto in cui deve avvenire tale cancellazione né quale sia l'organo competente per l'adeguamento statutario.

L'UFRC ritiene che la cancellazione del margine di variazione del capitale e la relativa iscrizione nel registro di commercio debbano avvenire contemporaneamente all'esecuzione e all'iscrizione dell'aumento o della riduzione del capitale deliberati dall'assemblea generale, nonché all'eventuale nuova iscrizione di un margine di variazione del capitale. Questo principio è coerente con la finalità dell'art. 653v. cpv. 1 CO, che mira a garantire la certezza del diritto e consente la sostituzione immediata del margine di capitale decaduto con uno nuovo. Il consiglio d'amministrazione è quindi responsabile della modifica dello statuto, così come dell'esecuzione dell'aumento di capitale (o della riduzione di capitale o del cambio di valuta) che ha determinato la decadenza del margine di variazione del capitale. Nell'ambito della modifica statutaria ai sensi dell'art. 652g CO (o dell'art. 653o o 621 cpv. 3 CO), il consiglio d'amministrazione deve effettuare anche l'adeguamento previsto dell'art. 653v cpv. 1 CO. La decisione relativa al margine di variazione del capitale, e quindi l'autorizzazione concessa al consiglio d'amministrazione per modificare il capitale nell'ambito di tale margine, decade nel momento in cui l'assemblea generale delibera l'aumento o la riduzione del capitale. Da quel momento,

il consiglio d'amministrazione non è più autorizzato a modificare il capitale nell'ambito del margine di variazione del capitale. Tuttavia, fino all'esecuzione della modifica del capitale, si configura una situazione di sospensione. Se la modifica del capitale non viene infine eseguita, secondo l'UFRC l'autorizzazione relativa al margine di variazione del capitale resta valida, a meno che l'AG non disponga diversamente (in tal senso si esprimono anche Candreia/Zindel/Isler in BaK-OR II, Art. 653v OR, N 6 o Büchler, Das Kapitalband, N 240). Ne consegue che, se l'aumento o la riduzione ordinaria del capitale non viene iscritto nel registro di commercio entro di 6 mesi previsto dagli artt. 650 cpv. 3 o art. 653j cpv. 4 CO), il margine di variazione del capitale non decade ai sensi dell'art. 653v CO. Naturalmente, si riserva espressamente un'eventuale diversa interpretazione da parte del tribunale.

B. Opting-out

Dopo l'entrata in vigore della legge contro l'abuso del diritto fallimentare, sono emersi diversi casi che hanno reso necessari chiarimenti in merito alla rinuncia alla revisione limitata (opting-out) e al testo da iscrivere nel registro di commercio.

1 Trasferimento della sede di una persona giuridica straniera in Svizzera

Il primo caso riguarda il trasferimento in Svizzera della sede legale di una persona giuridica straniera. Poiché tale trasferimento comporta l'iscrizione di una nuova società in Svizzera, l'iscrizione avrà valore costitutivo. L'opting-out sarà iscritto secondo le stesse modalità previste per la costituzione di una società. Si propone il seguente testo di iscrizione:

«La società rinuncia alla revisione limitata a partire dall'iscrizione del trasferimento della sede in Svizzera.»

2 Trasformazione

In caso di trasformazione di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di un'associazione in una società di capitali, si pone la stessa questione che nel caso del trasferimento della sede dall'estero. Prima della trasformazione, infatti, la persona giuridica non era soggetta all'obbligo di revisione. A seguito della trasformazione, la società deve ora nominare un ufficio di revisione se soggetta a revisione ordinaria o limitata, oppure deve rinunciare alla revisione limitata. Per quanto riguarda l'opting-out, l'iscrizione avverrà secondo modalità analoghe a quella prevista per la costituzione di una società di capitali. Si propone il seguente testo per l'iscrizione:

«La società rinuncia alla revisione limitata a partire dall'iscrizione della trasformazione.»

Ufficio federale del registro di commercio (UFRC)

Félix Reinmann
Capo